

piazze di guarnigione, siano proporzionati ai bisogni del servizio, i Commissarj di guerra saranno tenuti di rimettere loro uno stato dettagliato degli alloggi, e magazzini, di cui sono capaci gli stabilimenti militari, non che dei letti, che vi saranno destinati.

292. Nessuna persona potrà godere d' un alloggio qualunque, se non se durante il tempo della sua presenza nel luogo destinato all' esercizio delle proprie funzioni, od incumbenze.

Nessuna persona pure potrà avere più alloggi in una volta.

293. Gli Uffiziali, e Funzionarj militari stazionati nelle piazze, conserveranno il loro alloggio negli stabilimenti militari solo allora quando marceranno momentaneamente colle truppe, o saranno impiegati per accantonamenti, ricognizioni, od altri servizj momentanei.

294. Nei casi in cui le truppe dovranno essere alloggiate presso l'abitante, i Commissarj di guerra avviseranno le Amministrazioni municipali del giorno del loro arrivo, del tempo del soggiorno, (quando questo sia prefinito) e della forza della truppa sia in Uffiziali, che in sotto-Uffiziali, e soldati.

Il Comandante della truppa preverrà altronde il Commissario di guerra, ed istruirà gli Uffiziali municipali del momento dell' arrivo, e della partenza della truppa.